

Art. 1.

(Istituzione del servizio)

Il presente regolamento disciplina gli interventi a sostegno della mobilità per le persone che non risultano essere in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici di trasporto e in assenza di questi ultimi col fine precipuo di creare una rete di collegamento tra il Comune di Villarosa e la limitrofa frazione di Villapriolo.

Art. 2.

(Oggetto e Finalità)

Il Comune di Villarosa (En), in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale, inteso come risposta all'esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani e studenti per favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione.

Il servizio è principalmente teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso dei servizi primari (servizi sanitari, posta, generi alimentari ecc...)

Il servizio di trasporto sociale per anziani e studenti è istituito per facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale dei cittadini soprattutto anziani, residenti nel territorio Comunale, questo servizio ha come obiettivo il solo "trasporto di persone" con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza; esclude la prestazione di trasporto di "natura sanitaria", a meno che questa non rientri tra i casi di "obbligo di soccorso" al quale si è tenuti per legge.

Il servizio viene istituito per trasporti collettivi e non individuali o su richiesta del singolo cittadino. Verrà espletato alla stregua del trasporto pubblico di cui ne seguirà le regole.

Art. 3.

(Destinatari)

Possono usufruire del servizio di cui all'art. 2 i cittadini del Comune di Villarosa se:

- a. Anziani ultra sessantacinquenni non-autosufficienti e parzialmente autosufficienti, con reti familiari ed informali carenti.
- b. Cittadini con un'età inferiore ai sessantacinque anni, purchè, non automuniti e privi di rete familiare idonei a garantire eventuali spostamenti.
- c. Ragazzi non automuniti. Per fruire di servizi e delle attività non presenti nel territorio di Villapriolo;
- d. Studenti delle scuole medie dell'obbligo.

Possono altresì usufruire del servizio i soggetti in carico ai Servizi Sociali Comunali, per motivate necessità e con relazione dettagliata dell'assistente sociale comunale.

Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza o di particolari ausili. Per le persone non – autosufficienti o parzialmente non autosufficienti è opportuno produrre una

dichiarazione del medico curante che certifichi l'idoneità della persona ad essere trasportata tramite l'automezzo Comunale.

Non è consentito il trasporto di :

- Ammalati gravi,
- Persone affette da malattie contagiose,
- Per prestazioni sanitarie urgenti.

Art. 4.

(Requisiti di accesso)

I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale sono:

- a. Residenza nel Comune di Villarosa;
- b. Impossibilità della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento;
- c. Mancanza di patente di guida, invalidità temporanea alla guida o non automuniti.

Art. 5.

(Modalità di accesso al servizio)

I soggetti che intendono usufruire del servizio di trasporto sociale, devono presentare apposita domanda all'Ufficio di Solidarietà Sociale del Comune di Villarosa su apposito modulo predisposto dall' Ufficio.

Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti ritenuti utili per l'accoglimento della medesima:

- Modulo compilato all'interno del quale verrà specificata la motivazione di utilizzo del servizio;
- Attestazione ISEE relativo al nucleo familiare nel solo caso di richiesta di riduzione della compartecipazione economica.

L'assistente Sociale comunale sarà tenuta a compiere i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e della modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al servizio avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di risorse alternative (ad es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto); garantisce in oltre l'informazione all'utente circa le condizioni e le modalità di accesso al servizio ed esprimere il parere circa la necessità della prestazione richiesta.

Le domande presentate saranno quindi soggette a valutazione del servizio sociale ed accolte solo se risultano rispettate almeno le condizioni minime previste dal presente regolamento.

In presenza di richiesta in numero superiore alla disponibilità del servizio si determinerà la precedenza tenendo conto in maniere integrata dei seguenti elementi:

- Grado di autosufficienza.
- Urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che determinano la domanda di trasporto.

- Eventuale presenza/assenza di risorse familiari.

Indipendentemente dall'elenco di cui sopra, l'Assistente Sociale competente ha facoltà di disporre l'ammissione al servizio in presenza di particolari situazioni, valutate secondo criteri di necessità, urgenza e stato di solitudine.

Annualmente si dovrà verificare il permanere delle condizioni che consentono di usufruire del servizio.

Art. 6.

(Organizzazione del servizio)

Il servizio utilizza un'autovettura di tipo RENAULT TRAFIC Targa EF762SB idonea per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 8 passeggeri (escluso l'autista), collaudato come autovettura per il trasporto di persone.

Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi e definitivi nell'arco dell'anno. Le modalità e gli orari per la fruizione del servizio verranno definiti con deliberazione della Giunta Municipale.

Il trasporto potrà essere effettuato da:

- Personale dipendente dell'Amministrazione Comunale;
- Personale in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale;
- Concessione a terzi.

I trasporti possono essere effettuati solo nell'ambito del territorio comunale. Nella fattispecie collegheranno il Comune di Villarosa alla limitrofa frazione di Villapriolo.

Le fermate, sia nel Comune di Villarosa sia nella frazione di Villapriolo, coincideranno con quelle previste per i servizi di trasporto di linea.

Il servizio di autotrasporto non potrà essere effettuato, di norma, per le persone con familiari conviventi in possesso di patente di guida e senza impegni lavorativi ed automuniti.

Il servizio può essere ridotto e/o sospeso per indisponibilità del mezzo o del personale.

Art. 7.

(Verifiche)

L'ufficio Servizi Sociali del Comune e l'Assistente Sociale, sono autorizzati a verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza in capo al/alla richiedente dei requisiti di accesso al servizio, come specificati nella domanda, provvedendo eventualmente alla immediata dimissione del servizio.

Art. 8.

(Compartecipazione economica al servizio)

I cittadini che usufruiscono del servizio sono tenuti (a norma dell'art. 29 comma 2 della L.

28/12/2001) a compartecipare ai costi, corrispondendo al Comune una tariffa che in sede di prima applicazione viene definita come segue:

- Servizio gratuito per i cittadini con ISEE fino a 5000,00€;
- € 1,00 a tratta con ISEE superiore a € 5000,00;
- Abbonamento mensile € 30,00

Le tariffe potranno essere rideterminate a partire dall'anno successivo con apposita delibera di Giunta.

Per un'ottimale organizzazione dei servizi si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori:

- Gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio; in caso di inosservanza verranno esclusi dal servizio;
- Il servizio non è prenotabile e l'accesso sarà garantito in base all'ordine di arrivo dell'utenza all'apposita fermata;
- Per casi specifici, l'Assistente Sociale può pretendere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona designata.

Art. 9.

(Sospensione del servizio)

La sospensione del servizio può avvenire:

- a. In seguito ad accertati comportamenti scorretti, commessi dall'utente in violazione delle norme di cui al precedente art. 8 .
- b. In seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di assicurare il servizio, per qualsiasi causa previo avviso pubblicato nel sito istituzionale del comune.

Art. 10.

(Dimissione dal servizio)

La dimissione dal servizio verrà disposta per le seguenti motivazioni:

- a. Nel caso indicato al precedente art. 9. del presente regolamento.
- b. Qualora venga riscontrato il mancato pagamento della quota di compartecipazione dovuta ai sensi dell'art. 8;
- c. Qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso previsti dai partecipanti art.3 e 4 del presente regolamento.